

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchi nazionali e comunitari figurativi anteriori space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MAL-LORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE e marchio nazionale denominativo anteriore SPACE VIVA per prodotti e servizi delle classi 9, 25 e 41
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Space Beach Club, SA è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 maggio 2011 —
Longevity Health Products / UAMI — Tecnifar (E-PLEX)**

(causa T-161/10)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo E-PLEX — Marchio nazionale denominativo anteriore EPILEX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 39, 43)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 febbraio 2010 (procedimento R 662/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tecnifar – Industria Tecnica Farmaceutica, SA e la Longevity Health Products, Inc.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Longevity Health Products, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio denominativo E-PLEX per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 – domanda di registrazione n. 5126909
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Tecnifar – Industria Tecnica Farmaceutica, SA
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Registrazione del marchio denominativo portoghese EPILEX per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione:	Accoglimento parziale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto parziale del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 maggio 2011 — Euro-Information / UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)

(causa T-392/10)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC CASH — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punto 59)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 giugno 2010 (procedimento R 892/2010-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo EURO AUTOMATIC CASH come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Euro-Information – Européenne de traitement de l'information
-------------------------------------	--